

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

BOSCO. — *Ai Ministri dell'interno e per le politiche agricole.* — Per sapere — premesso che:

la città di Tarvisio (Udine) unitamente all'intera valle di cui essa fa parte si propongono come centro turistico di rilevanza internazionale;

la stessa si propone di ospitare in collaborazione con i vicini paesi (Austria e Slovenia) le Olimpiadi invernali del 2006 manifestazione il cui svolgimento è stato sottoposto a *referendum* popolare che ha ottenuto favore a larga maggioranza;

la società Promotour spa partecipata dalla regione Friuli Venezia Giulia, ha in atto un programma di investimenti per il potenziamento del comprensorio sciistico della valle, progetto che ha avuto parere favorevole da parte di tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale di Tarvisio;

queste iniziative sono finalizzate al rilancio turistico-economico della valle, che oggi come oggi sono seriamente penalizzate per la competitività delle strutture d'oltre confine ed in particolare della vicina Austria;

l'investimento Promotour gode del consenso delle associazioni locali, degli operatori economici, degli operatori turistici, e permetterebbe di ricreare un tessuto socio-economico, volano e garanzia di ulteriori investimenti privati e che di conseguenza determinerebbe la crescita occupazionale della vallata permettendo così di porre concretamente freno allo spopolamento che le zone della montagna subiscono —:

quali siano le motivazioni per cui la direzione dell'Azienda forestale di Tarvisio cioè il locale organismo del Corpo Forestale dello Stato, si sia adoperata per osta-

colare il lavoro svolto dalla società Promotour spa — che opera al potenziamento del comprensorio sciistico del Tarvisiano — ritardando così l'iniziativa, frenando di fatto le finalità contenute nelle premesse;

se esista la possibilità affinché la foresta del Tarvisio (la parte di proprietà del Fec in gestione al ministero) sia affidata alla amministrazione comunale o a quella regionale. (4-19911)

COSTA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se il Governo sia al corrente delle iniziative assunte, a Genova, da una serie di associazioni aventi sede nel capoluogo ligure per ottenere la rapida espulsione di quei cittadini extracomunitari che abbiano violato gravemente le leggi italiane, in particolare le norme penali le stesse associazioni hanno in più occasioni sottolineato anche la necessità di un maggior controllo sanitario nei confronti di chi dall'estero (particolarmente da Asia e Africa) si è trasferito a Genova negli ultimi mesi);

quali iniziative siano state adottate o intenda assumere il Governo. (4-19912)

ROSSETTO. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali con incarico per lo sport e lo spettacolo.* — Per sapere — premesso che:

la legge 4 novembre 1965 n. 1213 e successive modificazioni disciplina l'intervento dello Stato in favore della cinematografia nazionale;

la legge subordina il giudizio di validità dei film di « interesse culturale nazionale » al possesso di adeguati requisiti di idoneità tecnica nonché di « significative » e « rilevanti » qualità artistiche e culturali o spettacolari;

per i film riconosciuti di « interesse culturale nazionale » dalla commissione consultiva per il cinema è previsto un finanziamento pari al 90 per cento del

costo del film assistito per il 70 o per il 90 per cento dal fondo di garanzia statale;

l'articolo 56 della legge n. 1213/1965 stabilisce che « tutti i provvedimenti relativi alle provvidenze anche creditizie previste » dalla legge stessa debbano essere resi pubblici. Nonostante ciò, fino ad oggi, tutte le delibere approvate dalla commissione consultiva incaricata di valutare i requisiti di accesso al credito cinematografico non sono state rese note;

la legge n. 241 del 1990, stabilisce che « ogni provvedimento amministrativo (...), deve essere motivato (...). La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria »;

il garante per la protezione dei dati personali, interpellato in ordine al rifiuto che il dipartimento dello Spettacolo ha opposto alle ripetute richieste di poter accedere alle delibere relative alle erogazioni dei finanziamenti e di poterne conoscere le motivazioni, ha risposto che « la legge n. 675 del 1996 non reca alcun principio che possa comportare una diminuzione del livello di trasparenza amministrativa, in quanto non pone ostacoli all'eventuale inclusione nella risposta alle interrogazioni o alle interpellanze delle pertinenti informazioni di carattere personale »;

il giorno 11 giugno 1998, il sottosegretario di Stato per i beni culturali ed ambientali, rispondendo in aula all'interpellanza urgente n. 2-01170 sugli interventi statali a favore della cinematografia nazionale, in merito al diritto di accesso ai documenti del dipartimento dello Spettacolo, ha testualmente affermato che « il Governo è su un punto d'accordo con gli onorevoli interpellanti: nel caso in cui il parlamentare si rivolge al Governo con gli strumenti tipici del sindacato ispettivo attiva un rapporto istituzionale con il Governo, che comporta per quest'ultimo la esplicitazione in sede parlamentare delle notizie e dei propri intendimenti. È una

delicata questione, che mi sembra sia alla base del rapporto fra Parlamento e Governo »;

nella riunione del 23 settembre 1998, la commissione consultiva per il cinema del dipartimento dello spettacolo ha riconosciuto « di interesse culturale nazionale » le seguenti opere filmiche: Riconciliati, Rosalia Polizzi, Tecnovisual srl, interesse culturale nazionale; Harem soiree, Ferzan Ozpetek, R&C srl, interesse culturale nazionale; Il cielo sopra di noi, Damiano Damiani, Globefilms production group, interesse culturale nazionale —:

quali siano le motivazioni artistiche e culturali che hanno indotto a ritenere le suddette opere filmiche di « interesse culturale nazionale » e dunque meritevoli del finanziamento garantito dallo Stato;

quali siano i nominativi dei membri di commissione presenti e di quelli assenti in occasione delle singole decisioni;

quali proposte siano state respinte e perchè. (4-19913)

BUONTEMPO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il servizio pubblico radiotelevisivo dovrebbe garantire a tutti i cittadini lo stesso trattamento;

l'informazione della Rai dovrebbe raggiungere, proprio in quanto servizio pubblico, tutto il Paese, a prescindere dalle difficoltà tecniche che si possono incontrare;

la nuova Rai3 senza pubblicità dovrebbe rappresentare la punta di diamante dell'informazione pubblica, soprattutto per quanto riguarda le trasmissioni regionali;

nei comuni abruzzesi di Carunchio, Torrebruna, Castiglion Messer Marino, Schiavi d'Abruzzo, Castelguidone, Dogliola, Celenza sul Trigno, Tuffili e Palmoli non si riceve il segnale di Rai3;

quali provvedimenti abbia intenzione di prendere, per restituire agli abitanti dei paesi sopra menzionati il loro sacrosanto diritto all'informazione;

se sia giuridicamente plausibile che la Rai, azienda che agisce in regime di concessione, possa permettersi di non garantire uno dei suoi servizi più importanti.

(4-19914)

MALAVENDA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

la regione Calabria, in eterna crisi sia politica che istituzionale e progettuale, ha emanato leggi quali la n. 9 (PSR 95/97) e la legge n. 2 del 1996 di attuazione delle leggi n. 502 e n. 517 restrittive e limitanti rispetto al Piano sanitario nazionale ed alle stesse leggi n. 502 e n. 517;

a sua volta l'Asl n. 8 di Vibo Valentia ha ulteriormente limitato con i suoi regolamenti una serie di servizi sociali ed in particolare i servizi consultoriali che, oltre ad essere poco numerosi, sono carenti di personale, male organizzati e spesso in locali inadeguati o fatiscenti;

in dette leggi manca ogni accenno ad un futuro dipartimento materno infantile come dichiarato sia da parte degli operatori che da parte del sindacato Slai Cobas;

lo stesso sindacato ha tentato più volte di portare all'attenzione della dirigenza i problemi dei singoli consultori familiari oltre tutti i problemi in cui versa in maniera degradante l'Asl di Vibo Valentia senza essere preso in alcuna considerazione, subendo anche attacchi antidemocratici e incostituzionali (si è vietato addirittura ai lavoratori il diritto di assemblea);

segnalazioni in merito all'assessorato alla sanità della regione Calabria di fatto sono rimaste inascoltate per cui l'Asl n. 8 tenta di intimidire in tutti i modi i sindacalisti dello Slai Cobas;

nei servizi dell'Asl rimane inapplicata la legge n. 15 del 1968 il cui contenuto è

ribadito dalla legge n. 127 del 1997, per cui i cittadini utenti sono costretti a produrre certificazioni non dovute —:

come intendano verificare quanto segnalato;

se e come intendano intervenire per procedere alla ridefinizione e riorganizzazione dei consultori familiari;

se e come intendano intervenire nella manchevole gestione della Asl di Vibo Valentia, nella sua condotta discriminatoria e in tutta la vicenda sopra riportata.

(4-19915)

CENTO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, lettera a) della legge 31 luglio 1997, n. 249 stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora, avvalendosi anche degli organi del ministero delle comunicazioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti televisive private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze;

esistono due metodologie tecniche per procedere alla pianificazione e precisamente: a) il primo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata senza tenere in alcun conto gli impianti esistenti sia privati che Rai (e quindi mediante un azzeramento degli impianti esistenti privati e Rai e una ridefinizione teorica del tutto); b) il secondo consistente nella definizione di bacini, siti e frequenze attuata attraverso l'ottimizzazione, la razionalizzazione, e la compatibilizzazione dell'esistente;

il primo metodo, stante la specificità della situazione italiana (ove le emittenti private operano da oltre venti anni e la Rai da molto prima) avrebbe come conseguenza la vanificazione di tutti gli investimenti fino ad oggi operati (comprese le acquisizioni di impianti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge n. 650 del

1996), nonché il grave disagio per gli utenti di modificare tutti gli impianti di ricezione;

il secondo metodo invece comporterebbe la valorizzazione degli investimenti operati dalle emittenti e il miglioramento della ricezione di ogni singola stazione da parte degli utenti;

peraltro tutti gli interventi normativi che si sono susseguiti in materia, successivamente all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1990 sono orientati ad un processo di razionalizzazione del settore che ha come logica conseguenza una pianificazione attuata attraverso l'ottimizzazione e la compatibilizzazione dell'esistente sulla base dei criteri enunciati dalla legge 31 luglio 1997, n. 249 (articolo 2, comma 2 e articolo 3, comma 5);

infatti l'articolo 1, comma 5 della legge 30 aprile 1998, n. 122 stabilisce che il ministero delle comunicazioni, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di telecomunicazione, censiti ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, per la compatibilizzazione radioelettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante alla data di entrata in vigore della legge 31 luglio 1997, n. 249;

inoltre l'articolo 1, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, consente il trasferimento di intere emittenti televisive da un concessionario ad un altro concessionario;

quest'ultima norma consente inoltre i trasferimenti di impianti o di rami di azienda tra concessionari in ambito locale e tra questi e i concessionari nazionali, o gli autorizzati da cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, inclusi negli articoli 1 e 3 del decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 13 agosto 1992, o gli autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio televisivo in ambito nazionale ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del decreto-legge del 27 agosto

1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ad eccezione dei concessionari televisivi che abbiano la copertura pari o superiore al 75 per cento del territorio nazionale, nonché delle emittenti televisive criptate;

nel settore dell'emittenza televisiva locale sono state effettuate compravendite ai sensi dell'articolo 1 comma 13 della legge n. 650 del 1996;

inoltre sono state presentate numerose istanze di compatibilizzazione, ottimizzazione e razionalizzazione;

pertanto un'eventuale pianificazione che azzerasse gli impianti esistenti causerebbe gravissimo nocumento all'emittenza televisiva locale;

il ministero delle comunicazioni in ruolo di supplenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 25 della legge 31 luglio 1997, n. 249 ha avviato la procedura di pianificazione delle frequenze basandosi sul totale azzeramento degli impianti esistenti e conseguente ridefinizione teorica degli stessi;

in particolare dall'esame della documentazione inoltrata dal ministero delle comunicazioni ad alcune regioni (Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Sicilia, Sardegna) per la richiesta del parere di cui all'articolo 2 comma 6 della legge 31 luglio 1996, n. 249 emerge che si vorrebbero sopprimere le seguenti postazioni: per la regione Piemonte-Asti Azzano, Centro La Salle, Corio Canavesi, Montoso, Mottarone, Ronzone, Superga, Torre Bert, per la Lombardia: Aprica Casa Canton, Como Brunate, Laveno, Monte Calenzone, Monte Giarolo, Monte Penice, Milano Pirelli, Milano Piazza Repubblica, Roncola, S. Giulietta di Casteggio; per il Veneto-Asiago, Echar, Nevegel, Roccolo, Rovigo San Giovanni, S. Zeno Monte Baldo, Torricelle S. Sofia, Velo e Ventolone; per l'Emilia Romagna-Cà del Lupo, Castellaccio, Castelmaggiore, Faeto, Gensio, Monte Pincio, Psservanza, Porretta T. Poggio, San Paolo, per la regione Marche-

Colle San Marco, Colonella, Monte d'Aria, Monte Pincio, Novilara, S. Paolo, per la Sicilia-Alcamo, Bagheria, Montaganlonga, Scrisi, Valvaerde, per la Sardegna-Arzana, Capoterra Poggio dei Pini, Capoterra Santa Rosa;

inoltre in base a detta documentazione non risultano comunque pianificate le seguenti postazioni: Piemonte-Andorro Micca, Cesena Torinese, Ceva, Mombarruzzo, Monte Quarone, Sestriere, Villanova Mondovì, Villa Perosa; Lombardia-Airun V. Greghentino, Albaredo, Brezìo, Campione d'Italia, Cigolino, Flecchio, Clusone, Cireglio, Maracheno, Pizzo Cornacchia, Poirà, Rocolo Arrighi, Sommafiume, Triangia; Veneto-Cima Fratta, Monte Rite, Negràn, Pieve Alpago, Spiazzi di Monte Baldo, Tudaio; Marche-Frontignano, Montefalcone; Sicilia-Belmonte Mezzagno, Erice Sant'Anna, Pantelleria, Piraino, Rupe Atenea;

il ministero delle comunicazioni nel corso di tutta l'attività espletata non ha mai sentito il parere del Coordinamento AER, ANTI, CORALLO (che rappresenta 1269 imprese radiotelevisive locali) e delle altre associazioni di categoria del settore, nonostante le continue richieste formulate dalle associazioni in tal senso e nonostante sia previsto dalla legge del 31 luglio 1997 n. 249;

nei primi giorni del mese di agosto 1998 il ministero delle comunicazioni ha rimesso tutta la documentazione relativa all'attività espletata alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni —:

se i fatti corrispondano al vero e quali siano le sue valutazioni;

quali siano le ragioni che hanno indotto il ministero ad avviare, attraverso la procedura dell'azzeramento degli impianti, le procedure di pianificazione delle frequenze televisive;

quali siano le motivazioni che porteranno alla soppressione dei siti sopraccitati e quindi alla vanificazione degli investi-

menti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

quali siano i motivi che hanno portato il ministero delle comunicazioni a non interpellare il coordinamento Aer, Anti, Corallo, e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione come previsto dall'articolo 1, comma 6 lettera a) n. 2 della legge del 31 luglio 1997, n. 249;

se abbia tenuto conto che in caso di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente gli utenti dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con notevoli oneri e disagi.

(4-19916)

SERVODIO. — *Al Ministro delle comunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni elabora i piani di assegnazione delle frequenze, avvalendosi anche degli organi del ministero delle comunicazioni e sentita la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze;

per quali ragioni il ministero:

a) abbia ritenuto di avviare le procedure di pianificazione delle frequenze televisive attraverso l'azzeramento degli impianti esistenti;

b) abbia previsto la totale soppressione dei siti esistenti;

c) abbia ritenuto di vanificare gli investimenti operati dalle emittenti ai sensi dell'articolo 1, comma 13 della legge 23 dicembre 1996, n. 650;

d) non abbia interpellato il Coordinamento Aer-Anri-Corallo e le altre associazioni di categoria del settore circa le procedure di pianificazione;

e) non abbia considerato le esigenze degli utenti che a seguito di una pianificazione teorica fondata sull'azzeramento dell'esistente dovranno modificare le proprie antenne di ricezione con gli immancabili oneri e disagi. (4-19917)

TARADASH. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

Carmelo Pecoraro è stato condannato in via definitiva alla reclusione fino al 19 ottobre 2004 ed è attualmente detenuto nella II casa circondariale di Palermo « Pagliarelli »;

il Pecoraro, che ha due bambini in tenera età, non ha la possibilità, nell'istituto « Pagliarelli », di svolgere alcuna attività lavorativa e quindi di sostenere la sua famiglia che versa in condizioni economiche gravissime;

l'articolo 20 della legge 26 luglio 1975, n. 354, stabilisce che negli istituti penitenziari deve essere favorita in ogni modo la destinazione al lavoro dei detenuti;

a parere dell'interrogante i principi costituzionali e normativi vigenti escludono la natura affittiva della pena, che deve comunque perseguire il trattamento rieducativo dei detenuti e deve essere attuata secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti;

i trasferimenti in altri istituti carcerari sono disposti, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, della legge n. 354 del 1975, anche per motivi di lavoro e familiari;

il trasferimento del Pecoraro in un istituto dove possa svolgere un'attività lavorativa gli consentirebbe di provvedere alle necessità di sostentamento dei suoi familiari —:

se non ritenga opportuno adoperarsi affinché Carmelo Pecoraro sia trasferito in altro istituto, come quelli di Rebibbia, della Gorgona o di Porto Azzurro, dove gli sia possibile svolgere un'attività lavorativa;

se non ritenga indispensabile adottare ogni iniziativa necessaria per migliorare le condizioni dei detenuti negli istituti di pena, al fine di favorire l'esercizio all'interno degli istituti di pena, dei diritti loro riconosciuti dalle leggi vigenti e soprattutto di garantire il rispetto dei diritti inviolabili dell'individuo, considerando la necessità di realizzare gli obiettivi di rieducazione e reinserimento che sono principi inderogabili di uno Stato di diritto. (4-19918)

ARMAROLI. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici,* — Per sapere — premesso che:

alla regione Liguria l'assessore al bilancio ha predisposto un disegno di legge che prevede che non sia più necessario il parere, finora obbligatorio, della commissione tecnica di verifica sugli appalti e le consulenze affidati dalla regione;

i giudizi della commissione sono stati spesso molto critici sui criteri adottati nell'affidare appalti e consulenze;

la giunta regionale nel 1997 ha speso otto miliardi e mezzo per consulenze esterne e in questo modo boicotterebbe, di fatto, ogni atto di controllo e di verifica sui propri atti;

i pareri della commissione sono risultati in gran parte negativi, senza che venissero in alcun modo tenuti in considerazione dalla giunta. Leggendo alcuni di essi si trovano valutazioni particolarmente critiche nei confronti delle scelte operate, come ad esempio: « Riguardo ai contratti stipulati dalla regione la commissione ha riscontrato incertezze e genericità nella formulazione delle clausole del capitolato »; oppure: « I provvedimenti non sono adeguatamente motivati in merito alla scelta di ricorrere all'esterno... i provvedimenti non forniscono indicazione in ordine ai criteri di valutazione che hanno condotto alla scelta dei singoli consulenti;